

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3153 del 08/06/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'area dello stabilimento sito nel Comune di San Giorgio di Piano (BO), Via Centese n. 5/2, richiesta dalla società EUROCAP PETROLI SPA per l'attività di commercio all'ingrosso di carburanti e lubrificanti.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3310 del 08/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno otto GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa relativa all'area dello stabilimento sito nel Comune di San Giorgio di Piano (BO), Via Centese n. 5/2, richiesta dalla società EU-ROCAP PETROLI SPA per l'attività di commercio all'ingrosso di carburanti e lubrificanti.

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Reno-Galliera in data 30/12/2024 e acquisita da Arpae con PG/2025/2303 del 08/01/2025 (**pratica Sinadoc 2391/2025**) dal procuratore della società EUROCAP PETROLI SPA (C.F. 02068960364 e P.IVA 02068960364), con sede legale in Comune di Modena (MO), Viale Caduti sul Lavoro n. 258, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di commercio all'ingrosso di carburanti e lubrificanti svolta presso l'area di gestione nello stabilimento nel Comune di San Giorgio di Piano (BO), Via Centese n. 5/2;

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [bologna@pec.arpae.it](mailto:bologna@pec.arpae.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@pec.arpae.it](mailto:dirgen@pec.arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

RILEVATO CHE l'istanza di nuova AUA è stata presentata a seguito della separazione delle attività produttive e delle relative matrici ambientali già autorizzate con l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-3067 del 29/08/2016 a C.A.I. SPA con le altre società già operanti nello stabilimento complessivo, Eurocap Petroli S.r.l., Italian Tractor S.r.l. e S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A.

A tal fine la società CONSORZI AGRARI D'ITALIA titolare della citata AUA ha presentato con separato provvedimento di Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) al fine di consentire la separazione delle matrici ambientali, per il quale si è provveduto all'avvio di uno specifico separato procedimento amministrativo.

RILEVATO che l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per l'attività di commercio all'ingrosso di carburanti e lubrificanti già svolta presso il complesso senza modifiche del ciclo produttivo per le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente Arpae – AAEME};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno-Galliera quale soggetto delegato dal Comune di San Giorgio di Piano};

DATO ATTO che lo stabilimento non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

#### Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

#### Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [bologna@pec.arpae.it](mailto:bologna@pec.arpae.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@pec.arpae.it](mailto:dirgen@pec.arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*”.

#### Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, in particolare art. 8 “*Disposizioni in materia di impatto acustico*”, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- Arpae - AAEME con nota PG/2025/6932 del 15/01/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (SUAP dell'Unione Reno-Galliera, Comune di San Giorgio di Piano e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- Arpae - AAEME con nota PG/2025/30583 del 18/02/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota prot.n. 15462 del 19/02/2025, acquisita agli atti di Arpae con PG/2025/32444 del 19/02/2025, richiedeva all'impresa istante le integrazioni;
- la società istante richiedeva una proroga dei tempi, con nota assunta agli atti di Arpae al PG/2025/52060 del 19/03/2025, e concessa con nota del SUAP prot.n. 20503 del 20/03/2025 agli atti di ARPAE al PG/2025/53924 del 21/03/2025 poi trasmesse dal SUAP ad Arpae con nota acquisita con PG/2025/134655 del 25/07/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzio-

nali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice scarichi di acque reflue di dilavamento in acque superficiali (PG/2025/144802 del 11/08/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice di impatto acustico (PG/2025/171158 del 29/09/2025);
- Nulla osta urbanistico/edilizio del Comune di San Giorgio di Piano (PG/2025/185674 del 20/10/2025);
- Parere per la matrice scarichi in acque superficiali e impatto acustico del SUAP dell'Unione Reno-Galliera quale soggetto delegato dal Comune di San Giorgio di Piano (PG/2026/187505 del 22/10/2025);

CONSIDERATO che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto della dichiarazione presentata a questa Agenzia con nota datata 16/07/2025 e sottoscritta dalle società operanti nel complesso di Via Centese n. 5/2: Consorzi Agrari per l'Italia, Eurocap Petroli S.r.l., Italian Tractor S.r.l. e S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A, con la quale si evidenzia che le acque meteoriche di dilavamento originate da parte del piazzale dell'area in gestione della società Consorzi Agrari per l'Italia Spa recapitano nello scarico della Società Eurocap Petroli Spa;

CONSIDERATO che, relativamente alla matrice emissioni in atmosfera, esse rientrano tra quelle elencate nell'art. 272 comma 1 DLgs 152/06. Trattasi, pertanto, di punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del DLgs 152/06 in quanto elencato al punto o) della Parte I; allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 521,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 221,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae, è stato emesso e notificato direttamente alla società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società EUROCAP PETROLI SPA, per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di carburanti e lubrificanti svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

#### DETERMINA

- DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società EUROCAP PETROLI SPA (C.F. 02068960364 e P.IVA 02068960364) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'area in gestione ubicata nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio di Piano, Via Centese n. 5/2, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Arpae
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del/i titolo/i abilitativo/i di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto::

- "Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento" di com-

petenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;

- *“Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico”* di competenza del SUAP dell’Unione Reno-Galliera quale soggetto delegato dal Comune di San Giorgio di Piano con richiamo alla documentazione acustica.

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all’Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all’art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell’AUA al SUAP dell’Unione Reno-Galliera ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di San Giorgio di Piano e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all’Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

---

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell’atto ovvero da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**Il Responsabile**  
AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

**Leonardo Palumbo**  
(determina firmata digitalmente)

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Stabilimento EUROCAP PETROLI SPA**  
**Comune di San Giorgio di Piano (BO), via Centese n. 5/2**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006**

**1. Classificazione dello scarico**

Scarico S1

Scarico denominato S1 in acque superficiali (fosso di scolo interno che recapita in reticolo idrografico minore) classificato come "scarico di acque reflue di dilavamento" provenienti dall'area in gestione alla società dove viene svolto il carico e scarico di prodotti petroliferi, unitamente alle acque reflue meteoriche originate da parte del piazzale limitrofo, ma in gestione alla Società Consorzi Agrari d'Italia SPA.

Le acque reflue di dilavamento originate dall'attività produttiva sono preventivamente trattate, mediante un sistema di sedimentazione e disolezione già valutato e correttamente dimensionato.

Il refluo depurato, prima dell'immissione nella linea di scarico S1, attraversa un pozzetto di campionamento indicato come Sp1; a valle del pozzetto di unione delle prime e seconde piogge è presente una 'vasca con valvola a blocco automatico' destinata ad intercettare lo scarico in caso di sversamenti accidentali o situazioni emergenziali.

E' stata presentata una procedura di emergenza per gestire imprevisti al refluo in scarico che consiste nelle seguenti fasi:

- *attivazione del blocco automatico e allarme visivo/acustico;*
- *intervento degli operatori per il contenimento dello sversato con materiali assorbenti;*
- *smaltimento come rifiuti dei reflui contaminati raccolti;*
- *pulizia dell'area e verifica tecnica del sistema di raccolta e convogliamento*
- *analisi e registrazione dell'evento*

Si prende atto della scrittura privata tra le parti (Eurocap Petroli SpA e Consorzi Agrari d'Italia Spa) che pone in capo ad Eurocap Petroli SpA la responsabilità gestionale ed autorizzativa di quanto avviato allo scarico nel punto S1.

Prima dello scarico in acque superficiali non è presente un pozzetto di ispezione immediatamente a monte del punto di scarico S1 per consentire la verifica tempestiva della qualità del refluo, nel suo complesso, avviato allo scarico.

## 2. Prescrizioni

- a) Inserire un pozzetto di ispezione immediatamente a monte del punto di scarico S1 conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
- b) Lo scarico S1 nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006, con particolare riferimento ai parametri pH, COD, SST, Idrocarburi totali;
- c) Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
- d) La responsabilità gestionale ed autorizzativa di quanto avviato allo scarico nel punto S1, benché in parte proveniente dall'area di piazzale dell'attività Consorzi Agrari d'Italia Spa, è a carico di Eurocap Petroli SpA, come da accordo tra le parti;
- e) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  1. le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
  2. se, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non fosse possibile realizzare il pozzetto di controllo come da prescrizione di cui alla precedente lettera a), siano concordate e condivise con il Distretto territorialmente competente di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna diverse soluzioni tecniche tali da garantire il prelevamento dei campioni di acque di scarico;
  3. i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
  4. i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
  5. siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  6. Effettuare la manutenzione e pulizia, almeno annuale, della vasca di trattamento delle acque di prima pioggia posta a servizio della rete di raccolta delle acque di dilavamento piazzali. I fanghi di supero dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione dovrà essere conservata e messa a disposizione degli organi di controllo;
  7. la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;

8. di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
- f) Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
- g) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- h) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dello stabilimento, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
- i) Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:**

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di Arpae (sinadoc n. 22003/2016, così come volturata con sinadoc n. 26888/2021).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di Arpae con PG/2025/2303 del 08/01/2025), con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
  - "Planimetria scarichi idrici" (agli atti di Arpae con PG/2025/2303 del 08/01/2025)
  - "Planimetria impianto di prima pioggia" (agli atti di Arpae con PG/2025/2303 del 08/01/2025)

-----  
Pratica Sinadoc n. 2391/2025

Documento redatto in data 03/06/2026

## SCRITTURA PRIVATA

Tra le parti:

CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio n. 4, e sede operativa in San Giorgio di Piano (BO), via Centese n. 5/2, C.F. e P.IVA 15386841009 (di seguito, "CAI");

e

- EUROCAP PETROLI S.p.A., con sede legale in Modena, viale Caduti sul Lavoro n. 258, e sede operativa in San Giorgio di Piano (BO), via Centese n. 5/2, C.F. e P.IVA 02068960364 (di seguito, "EUROCAP");

e

- S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI S.p.A., con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), via Mirandola n. 5, e sede operativa in San Giorgio di Piano (BO), via Centese n. 5/2, C.F. e P.IVA 03585111200 (di seguito, "SIS");

e

- ITALIAN TRACTOR S.r.l., con sede legale in San Giorgio di Piano (BO), via Centese n. 5/3, e sede operativa in San Giorgio di Piano (BO), via Centese n. 5/2, C.F. e P.IVA 03965911206 (di seguito, "ITALIAN TRACTOR")

### PREMESSO CHE

- 1) All'interno del sito produttivo di San Giorgio di Piano (BO), via Centese n. 5/2, insistono attività produttive svolte dalle quattro società sopra indicate, ciascuna titolare di propria istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- 2) Le reti di raccolta delle acque reflue di prima pioggia e meteoriche e le relative infrastrutture di trattamento sono in parte comuni e in parte condivise;
- 3) È necessario individuare formalmente le responsabilità gestionali relative alla presa in carico e alla gestione degli scarichi idrici finali;

### CONVENGONO E STIPULANO CHE:

#### A. Scarico S1

Il punto di scarico identificato come S1, costituito da acque meteoriche piovane trattate, è posto in capo a EUROCAP PETROLI S.p.A., che ne assume la completa responsabilità gestionale ed autorizzativa limitatamente a quanto di sua competenza nell'area del deposito carburanti.

#### B. Scarichi S2 e S3

I punti di scarico identificati come S2 ed S3, costituiti da acque meteoriche piovane trattate, sono posti in capo a CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.p.A. (CAI), che ne assume la completa responsabilità gestionale ed autorizzativa.

#### C. Scarico S4a e Scarico S4b

I punti di scarico identificati come S4a e S4b, costituiti da acque meteoriche di dilavamento trattate, sono posti in capo a S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI S.p.A., che ne assume la completa responsabilità gestionale e autorizzativa.

#### D. Scarico S5a e Scarico S5b

I punti di scarico identificati come S5a e S5b sono posti in capo a ITALIAN TRACTOR S.r.l., che ne assume la completa responsabilità gestionale e autorizzativa, in quanto afferenti ad aree e attività di uso esclusivo della medesima società.

In particolare:

- S5a è costituito da acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;
- S5b è costituito da acque provenienti dalla fase di lavaggio a servizio dell'officina meccanica, nonché da acque meteoriche di dilavamento trattate afferenti alle aree cortilive di competenza..

#### E. Scarico S6

Il punto di scarico identificato come S6, costituito da acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di CAI, SIS e della palazzina uffici, è posto in capo a CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.p.A. (CAI), che ne assume la completa responsabilità gestionale ed autorizzativa.

#### F. Scarico S7

Il punto di scarico identificato come S7, costituito esclusivamente da acque meteoriche piovane, è posto in capo a CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.p.A. (CAI), che ne assume la responsabilità, trattandosi di acque piovane provenienti da aree di propria competenza.

#### G. Scarico RN e Scarico RB1

I punti di scarico identificati come RN e RB1 sono posti in capo a CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.p.A. (CAI), che ne assume la completa responsabilità gestionale e autorizzativa, in quanto afferenti esclusivamente alla palazzina uffici della sede direzionale.

In particolare:

- RN è costituito da acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;
- RB1 è costituito da acque meteoriche di dilavamento.

### **Assunzione di responsabilità**

Ciascun soggetto assume in via esclusiva la responsabilità per gli scarichi di propria competenza, come specificato negli articoli precedenti, ai fini della corretta gestione, manutenzione e rispetto delle prescrizioni previste dall'Autorizzazione Unica Ambientale di riferimento. Il soggetto titolare dello scarico è definito nella persona del legale rappresentante delle singole ditte citate. La manutenzione delle rispettive reti fognarie interne prima dello scarico nella rete comune, nel punto di congiunzione, è in capo alle singole società. Le società si impegnano a fornire evidenza della manutenzione svolta sulla rete fognaria presente prima del punto di congiunzione e a comunicare ai propri dipendenti ed esterni, tra cui ditte in appalto, autisti e visitatori, presenti nel proprio stabilimento, il divieto di scaricare qualsiasi sostanza nella rete di fognatura domestica presente. La manutenzione della rete comune è in capo al responsabile finale dei singoli scarichi.


Nel caso di problematiche allo scarico, le ditte hanno l'obbligo di avvertire immediatamente i referenti HSE o i responsabili di reparto presenti in stabilimento e di interrompere o limitare, se possibile, lo scarico in atto. Si attiveranno immediatamente per verificare l'entità della problematica attivando, se necessario, le procedure di emergenza con la possibilità di aspirare, con l'attrezzatura in proprio possesso, gli scarichi in atto. Sarà compito del responsabile finale dei singoli scarichi avvertire gli organi di competenza nel caso in cui vi sia la probabilità di superamento dei limiti o la possibilità di danni ambientali agli enti competenti. Con la sottoscrizione della presente, le ditte si impegnano a rispondere vicendevolmente e per quanto di competenza, relativamente ai propri scarichi reflui fino ai punti di congiunzione, come visibile dalla planimetria inviata, per eventuali sanzioni o ammende comminate al titolare dello scarico da parte di Enti e organi di vigilanza ambientale. Le condizioni della presente Scrittura Privata rimangono valide fatte salvo modifiche quantitative e qualitative agli scarichi. Le ditte si impegnano ad avvertire anticipatamente il responsabile dello scarico finale di ogni eventuale modifica alle caratteristiche quantitative e qualitative dei propri scarichi. Le condizioni della presente Scrittura Privata rimangono valide fatte salvo variazioni di tipologia di attività delle ditte che la sottoscrivono. Le ditte in questione si impegnano ad avvertire anticipatamente di ogni eventuale modifica del proprio ciclo produttivo. La presente scrittura fa salvo ogni eventuale diritto di terzi. Nessun corrispettivo è convenuto tra le parti. La presente Scrittura Privata si compone di n°3 pagine, questa inclusa.

Letto confermato e sottoscritto

San Giorgio di Piano, 27/03/2025


"CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.p.A."

Giorgi Francesco




"EUROCAP PETROLI S.p.A."

CAVALLOTTI PAOLO



"S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI S.p.A."


MOZZINI NICOLA



"ITALIAN TRACTOR S.r.l."



CIRI ANTONIO MARIA






- AREE PERMEABILI
- PIAZZALI ASFALTATI
- TOMBATURA FOSSO
- ZONA LAVAGGIO
- FOGNATURA ACQUE BIANCHE
- FOGNATURA ACQUE NERE
- FOGNATURE ACQUE DOMESTICHE
- FOGNATURE ACQUE INDUSTRIALI
- ACQUE LAVAGGIO

- FOSSA IMHOFF ESISTENTE
- FOSSA BIOLOGICA ESISTENTE
- POZZETTO DI ISPEZIONE
- NUOVA FOSSA IMHOFF
- FILTRO BATTERICO ANAEROBICO
- POZZETTI CON CADITOIA 40x40
- POZZETTI DI ISPEZIONE 40x40/60x60
- POZZETTI DI ISPEZIONE E SEDIMENTATORI
- SIFONE FIRENZE
- POZZETTI DI PRELIEVO
- PILETTE IN ACCIAIO
- SEPARATORE DI IDROCARBURI
- CAMERETTA DI CONFLUENZA



FILTRO BATTERICO ANAEROBICO  
VOLUME MASSA FILTRANTE 1



FILTRO BATTERICO ANAEROBICO  
VOLUME MASSA FILTRANTE 2

SCALA 1:500

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Stabilimento EUROCAP PETROLI SPA**  
**Comune di San Giorgio di Piano (BO), via Centese n. 5/2**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011**

**1. Esiti della valutazione**

- Vista la “*Valutazione previsionale di impatto acustico*” datata 27/06/2025 presentata dalla società EUROCAP PETROLI SPA ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 redatta da Tecnico Competente in Acustica per l'attività di commercio all'ingrosso di carburanti e lubrificanti svolta nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio di Piano, via Centese n. 5/2 situato all'interno del sito produttivo attualmente suddiviso in quattro aziende, già attive e coesistenti (Consorti Agrari d'Italia S.p.A., Eurocap Petroli S.p.A., S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A. e Italian Tractor S.r.l.). Secondo quanto dichiarato dalla ditta stessa le attività ubicate nel sito produttivo di via Centese n. 5/2 in Comune di San Giorgio di Piano (BO) sono esistenti ed attive, e la Valutazione presentata ha la funzione di evidenziare l'impatto acustico dell'attività svolte dalla sola Eurocap Petroli Spa.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del SUAP dell'Unione RENO-GALLIERA quale soggetto delegato dal Comune di San Giorgio di Piano con Prot. n. 59940 del 22/10/2025.

**2. Prescrizioni**

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal SUAP dell'Unione RENO-GALLIERA con parere acustico favorevole Prot. n. 59940 del 22/10/2025 (agli atti di Arpae con PG/2025/187505 del 22/10/2025), acquisito il supporto tecnico di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2025/171158 del 29/09/2025. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

## Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica relativa alla matrice di impatto acustico allegata alla domanda di AUA (agli atti di Arpae al PG/2025/2303 del 08/01/2025)
- Elaborato "Valutazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 27/06/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società istante relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2025/134655 del 25/07/2025).

-----

Pratica Sinadoc n. 2391/2025

Documento redatto in data 03/06/2026

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Prot. n. 59940

**Pratica 44779/68317/2024**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta: Eurocap Petroli Spa** con sede in Modena (MO) in Viale Caduti Sul Lavoro n. 258 - P.I. 02068960364

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 21/11/2024, Prot. n. 68317, dal Sig. Cavallotti Paolo - C.F. CVLPLA66A20C107P in qualità di legale rappresentante della ditta **Eurocap Petroli Spa** con sede in Modena (MO) in Viale Caduti Sul Lavoro n. 258 - P.I. 02068960364 per lo stabilimento sito nel Comune di San Giorgio di Piano (BO) in Via Centese n. 5/2 ove viene esercitata l'attività di commercio all'ingrosso di carburanti e lubrificanti;

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

**Acquisito** il parere del **Comune di San Giorgio di Piano** prot n. 12334 del 20/10/2025 (Prot. SUAP n. 59620 del 21/10/2025), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 171158 del 29/09/2025 (Prot. SUAP n. 55909 del 29/09/2025) ha trasmesso la valutazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Settore "Urbanistica e politiche energetiche, SUAP Edilizia – Sismica" Prot. n. 72886 del 17/12/2024;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni, riportate nei pareri sopra indicati.

San Giorgio di Piano, 22/10/2025

**Il Responsabile SUAP Edilizia**  
**Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
D. Lgs. vo 82/2005



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO  
Città Metropolitana di Bologna

Area Programmazione e Gestione del Territorio

Prot. n. 2025/0012334  
del 20/10/2025

comunicazione a mezzo pec

Spett.Le S.U.A.P.  
Unione RenoGalliera  
Via Fariselli n. 3  
40016 San Giorgio di Piano (BO)  
[unione@pec.renogalliera.it](mailto:unione@pec.renogalliera.it)

ARPAE  
Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana Unità AUA ed acque  
reflue

**Oggetto: Parere tecnico ai sensi del D.Lgs. 152/2006.**

**IL DIRETTORE D'AREA**

Visti:

- la domanda di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per matrice emissioni in atmosfera, scarico acque reflue in corpo idrico superficiale ed impatto acustico ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera dal Tecnico incaricato Marcello Maiavacchi, in qualità di consulente ambientale delegato dal Sig. Cavalotti Paolo legale rappresentante della società Eurocap Petroli S.p.a. (**Pratica SUAP n. 44779/68317/2024**), relativa all'attività ubicata a San Giorgio di Piano (BO) in Via Centese 5/2;
- la richiesta di parere di competenza pervenuta dal Suap in data 8/01/2025 con prot. n.173;
- la richiesta di parere da parte di A.R.P.A.E. assunta agli atti con prot. n. 543 del 15/01/2025;
- gli strumenti urbanistici vigenti;
- la classificazione acustica del Comune di San Giorgio di Piano, approvata con D.C.C. n. 42 del 14/05/2015 e ss.mm.ii. e D.C.C. n. 2 del 12/02/2020;

Considerato che non sussistono motivi di incompatibilità con gli insediamenti circostanti essendo l'azienda localizzata in un ambito produttivo comunale esistente (ASP-C) (Art. 25.1 delle norme di attuazione del Piano Strutturale Comunale e Art. 27 del Regolamento Urbanistico Edilizio);

**ESPRIME**

**Il nulla Osta urbanistico/edilizio.**

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE D'AREA**  
Arch. Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico  
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del



Sinadoc n. 2391/2025

S. Giorgio di Piano, 25/09/2025

**Comune di San Giorgio di Piano**  
Servizio Ambiente  
c.a. Arch. Elena Chiarelli

PEC: [comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it](mailto:comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it)

**S.U.A.P. Edilizia - Unione Reno  
Galliera**

c.a. Elena Frabetti

PEC: [unione@pec.renogalliera.it](mailto:unione@pec.renogalliera.it)

**ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI METROPOLITANA  
U.O. Autorizzazioni e Concessioni  
Unità AUA e acque reflue**

c.a. Luca Piana

PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** Domanda per rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013.  
Ditta: **EUROCAP PETROLI S.p.A.**, sede legale viale Caduti sul lavoro n. 258 a Modena (MO),  
attività ubicata in via Centese n. 5/2 a San Giorgio di Piano (BO).  
Pratica SUAP n. **44779/68317/2024 - Trasmissione contributo per nulla-osta  
acustico.**

In riferimento all'oggetto, vista la l'istanza per rilascio di nuova AUA relativamente alle matrici emissioni in atmosfera, scarico di acque reflue ed impatto acustico presentata dal Sig. Cavallotti Paolo, in qualità di Legale Rappresentante della ditta **EUROCAP PETROLI SpA**, presa visione della documentazione tecnica presentata al SUAP dell'Unione Reno Galliera, quale risposta alla richiesta di integrazioni Arpae agli atti PG/2025/134655 del 25/07/2025, si riporta quanto segue.

**Il presente contributo istruttorio è riferito alla sola matrice rumore.** Il contributo tecnico relativo alle matrici scarichi idrici ed emissioni in atmosfera è già stato trasmesso con PG/2025/144802 dell'11/08/2025.

Preso visione della relazione tecnica denominata "*Valutazione previsionale dell'Impatto Acustico Ambientale ai sensi della Legge Quadro n. 447/1995 (art. 8, comma 4-5) Eurocap Petroli S.p.A.*", di seguito VPIA, redatta da TCA<sup>1</sup> Revisione 1.0 del 27/06/2025, si rileva quanto segue.

La società Eurocap Petroli S.p.A. è situata all'interno del sito produttivo attualmente suddiviso in quattro aziende, già attive e coesistenti (Consorzi Agrari d'Italia S.p.A., Eurocap Petroli S.p.A., S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A. e Italian Tractor S.r.l.). Secondo quanto dichiarato dalla ditta stessa le attività ubicate nel sito produttivo di via Centese n. 5/2 in Comune di San Giorgio in Piano (BO) sono esistenti ed attive, e le domande di AUA delle quattro aziende coesistenti hanno la funzione di suddividere le varie attività svolte all'interno dello stesso sito prima in capo alla sola Consorzi Agrari d'Italia Spa.

<sup>1</sup> Trattasi del tecnico competente in acustica dott. Ing. Emanuele Morlini iscritto nell'elenco ENTECA al n. 5286.

La società EUROCAP PETROLI S.p.A. si occupa della rivendita di prodotti petroliferi (attività di commercio all'ingrosso di carburanti e lubrificanti).

La richiesta di AUA in oggetto deriva dallo scorporo della sola attività di commercio di prodotti petroliferi dal complesso delle attività del Consorzio Agrario dell'Emilia Soc. Coop, prima, e poi Consorzi Agrari d'Italia SpA.

I precedenti atti di AUA sono DET-AMB-2016-3067 del 29/08/2016 rilasciata al Consorzio Agrario dell'Emilia Soc. Coop., con voltura DET-AMB-2021-5947 del 25/11/2021 a Consorzi Agrari d'Italia SpA.

Si prende atto che nella documentazione presentata viene dichiarata l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto a quanto autorizzato nell'ultimo atto di AUA.

L'azienda EUROCAP PETROLI S.p.A. nello specifico non è un'attività produttiva che è volta alla realizzazione di prodotto finito o beni.

Nello specifico, l'attività aziendale è così costituita:

1. approvvigionamento prodotti petroliferi
2. vendita e conferimento prodotti petroliferi ai clienti.

Nello stabilimento oggetto della presente domanda sono presenti tre cisterne di stoccaggio di gasolio, i cui sfiati danno origine alle seguenti emissioni in atmosfera E1, E2 ed E3, definite scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico (art. 272 c. 1 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). Secondo quanto dichiarato dal TCA, **tali sfiati non hanno caratteristiche tali da essere considerati come sorgenti sonore.**

Come dichiarato dall'azienda e riportato nella VPIA il ciclo produttivo si svolge esclusivamente in **periodo di riferimento diurno (6:00-22:00)**; non vengono svolte attività durante il periodo notturno.

Presso la ditta Eurocap Petroli sono state individuate dal TCA le seguenti sorgenti sonore (elenco alle pgg. 7 della VPIA e 36 *Tabella 6: rilievi fonometrici sorgenti di rumorosità, stato attuale*):

**S1** - Carico/scarico carburante;

**SM** - Transito dei mezzi, considerato dal TCA di entità modesta e costante durante tutto l'anno, pertanto non interessato dall'incremento del traffico indotto durante il periodo di conferimento dei cereali e rappresentato da una media giornaliera di 2 autotreni allo scarico e 4 autocarri al carico per complessivi 6 automezzi al giorno, che entrano dall'ingresso comune su via Centese per poi recarsi presso l'area Eurocap Petroli per le operazioni di carico/scarico.

Si prende atto che Eurocap Petroli S.p.A. nel sito produttivo di via Centese non ha strutture deputate a uffici o mensa e che, per le altre tre società considerate nel complesso il sistema di climatizzazione degli uffici e le attività interne (es. officina meccanica) sono state considerate dal TCA come sorgenti sonore non significative, il cui funzionamento è stato dichiarato esclusivamente in periodo diurno.

Il Comune di San Giorgio di Piano ha adottato, con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09/04/2019 e approvazione delib. C.C n. 02 del 12/02/2020, la Classificazione Acustica del proprio territorio comunale, come evidenziato dal TCA; all'area in cui è ubicata la ditta è assegnata la "Classe V<sup>2</sup> – Aree prevalentemente industriali".

Nella valutazione presentata il TCA individua i seguenti ricettori, in funzione dell'uso residenziale e della distanza dalle attività (inferiore a 100 metri):

- **R1** – Civili abitazioni a due piani fuori terra poste in via Centese 7 – 7/2, a sud-ovest rispetto allo stabilimento produttivo, a cui è assegnata la "Classe III<sup>3</sup> - aree di tipo misto";

<sup>2</sup> Valori limite assoluti di immissione: **70 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 60 dB(A) notturno (22.00-06.00).

<sup>3</sup> Valori limite assoluti di immissione: **60 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 50 dB(A) notturno (22.00-06.00).

- **R2** – Civili abitazioni a due piani fuori terra site in via Centese 3, a sud-est rispetto allo stabilimento produttivo, in “Classe IV<sup>4</sup> - aree di intensa attività umana” e interamente poste all’interno della fascia A di pertinenza stradale della SP42.

Le misure sui ricettori sono state aggiornate al 25-26 giugno 2025, nel periodo di conferimento ed essiccazione dei cereali; tali misure sono state svolte presso i ricettori R1 e R2, con modalità di lunga durata e di campionamento nell’intero periodo di riferimento diurno. Il TCA precisa inoltre che l’attività della società Eurocap Petroli S.p.A. non presenta stagionalità e si svolge in modo costante durante tutto l’anno.

Nel dettaglio l’indagine acustica condotta dal TCA analizza lo **stato di fatto** (*ante-operam*) corrispondente allo **stato futuro** (*post-operam*), essendo le sorgenti sonore individuate già presenti (S1 ed SM).

Le sorgenti sono state caratterizzate mediante misure finalizzate a determinare il contributo sonoro a distanza nota; tali misure sono state eseguite, come da Time History allegate, il 25/06/2025 per ciò che riguarda il transito dei mezzi presso l’attività oggetto di studio ed indicativo del transito di un mezzo all’interno dell’area aziendale (**a passo d’uomo**). Relativamente ad S1 (Carico/scarico carburante) sono state considerate le precedenti caratterizzazioni eseguite il 16/12/2024 presso l’attività oggetto di studio e, secondo quanto dichiarato dal TCA, il valore Leq misurato è indicativo del massimo contributo di rumorosità associato alla specifica sorgente tecnologica.

La metodologia utilizzata dal TCA, al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall’attività, consiste nell’utilizzo dei rilievi fonometrici realizzati sul lotto in oggetto, per verificare il livello del **rumore ambientale** presente nella zona d’interesse mediante misure eseguite il 16/12/2024, in periodo di riferimento diurno, in sei postazioni di misura lungo il perimetro aziendale (da P1 a P6); la posizione P3 è considerata dal TCA rappresentativa della rumorosità in facciata al ricettore R2, pertanto in tale punto è stata eseguita anche la misura del **rumore residuo** tramite la temporanea sospensione di ogni attività interna/esterna e spegnimento degli impianti.

Nel dettaglio, il TCA ha adottato la seguente metodologia:

- Verifica del livello di rumore ambientale ai ricettori individuati (R1 ed R2) mediante comparazione di misure fonometriche di lunga durata e con metodo di campionamento orario sull’intero periodo di riferimento diurno, eseguite in data 25-26/06/2025, al fine di valutare i livelli di rumorosità generati dall’attività, in condizione di normale lavorazione dello stabilimento con tutte le sorgenti del ciclo produttivo in funzione;
- Il TCA ha pertanto provveduto a verificare il rispetto dei limiti previsti, quale valore limite assoluto di immissione sia al confine aziendale che ai ricettori R1 e R2, **esclusivamente in periodo di riferimento diurno**;
- Riconoscimento del contributo acustico dell’attività di Eurocap Petroli S.p.A. ai ricettori R1 e R2; tale contributo delle sole sorgenti afferenti all’attività è stato determinato mediante il calcolo dell’attenuazione per divergenza geometrica delle onde (supposte puntiformi e omnidirezionali), al fine di determinare l’apporto di rumore delle sorgenti di Eurocap Petroli, rispetto al rumore dell’intero complesso produttivo. Tale apporto è risultato marginale rispetto al ricettore R2;
- In considerazione della bassa rumorosità indotta dall’attività di Eurocap Petroli rispetto al Rumore Ambientale, la valutazione del livello differenziale è stata eseguita al ricettore R1 attraverso la misura di un evento di scarico carburante,

<sup>4</sup> Valori limite assoluti di immissione: **65 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; **55 dB(A) notturno (22.00-06.00)**.

comprensivo delle operazioni di avvicinamento e ripartenza del mezzo, misurato con un tempo di integrazione di circa 9 minuti (LA) e il livello dei 10 minuti precedenti in assenza di attività di scarico (LR), verificando il rispetto del valore limite differenziale al ricettore R1 più prossimo all'attività.

## Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle **seguenti prescrizioni**:

- a. le misure di **mitigazione adottate** e già presenti nella VPIA devono essere correttamente utilizzate o applicate così come descritto nella valutazione. Pertanto, in riferimento al traffico indotto dall'attività, i mezzi in ingresso/uscita devono fermarsi a **motore spento** all'interno dell'area di pesa, inoltre all'interno del complesso aziendale i mezzi devono muoversi a **"passo d'uomo"**;
- b. in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico-gestionali tali da garantire, nel tempo, la **compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale** circostante;
- c. in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo **stato di usura degli impianti** intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
- d. qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;
- a. l'attività lavorativa sia svolta **esclusivamente nel periodo di riferimento diurno e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.**

Il presente contributo tecnico è stato redatto da Antonella Fatone<sup>5</sup> e Barbara Cipolli<sup>6</sup>.  
Distinti saluti.

**L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola**  
**Dott.ssa Federica Forti**  
**(o suo delegato)**

(Documento firmato digitalmente)

<sup>5</sup> TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

<sup>6</sup> TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 13198.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**